



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice, dott. Salvatore Falzoi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.8.2026 ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nel procedimento *ex artt.* 669 *bis* ss. e 671 c.p.c. iscritto al n. **5212** del Ruolo Procedimenti Speciali Sommari dell'anno **2026**,

promosso da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Pier Luigi USAI (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata a Cagliari, via Ada Negri n. 12, presso lo studio del difensore;

ricorrente

contro

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio degli avvocati Paolo SANNA (C.F. *C.F._2*) e Andrea POGLIANI (C.F. *C.F._3*), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Cagliari, via Sanna Randaccio n. 63;

convenuta

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso cautelare *ante causam ex art.* 669 *bis* ss. e 671 c.p.c., depositato in cancelleria il 21.7.2026, la *Parte_1* ha chiesto che questo Tribunale – *inaudita altera parte* o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio – autorizzasse il sequestro conservativo “contro la convenuta *Controparte_1* a garanzia delle esposte ragioni di credito della ricorrente, fino a concorrenza dell'importo di € 3.000.000,00 (pari al credito reclamato dalla ricorrente – cfr par. B), ovvero, per ora (riservata una differente quantificazione all'esito della costituzione del contraddittorio), fino a quantomeno concorrenza dell'importo di € 1.000.000,00 (corrispondente a quanto la stessa debitrice, per il tramite dei suoi legali – doc. 27 -, ha sostanzialmente riconosciuto come dovuto)”, esponendo quanto segue
 - a. in virtù del contratto stipulato l'8.1.2025, la *Controparte_1* (di seguito anche *Parte_2* aveva affidato in appalto a essa società ricorrente – accordo che,

analogamente al contestuale contratto di subappalto con la *Controparte_2* [...] era stato sottoscritto dall'amministratore di quest'ultima, *CP_3* [...], il quale era contestualmente socio di riferimento ed amministratore della società committente, senza informare l'altro amministratore della medesima ricorrente, [...] *CP_4* (addebiti ricompresi tra quelli che avevano giustificato la revoca giudiziale del *CP_1* dalla carica di amministratore della *Parte_1* in data 25.2.2026) – la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia nell'immobile sito a Parma, via Paradigna n. 116, accordo in virtù del quale:

- i. era stato pattuito il corrispettivo di 2.681.980,57 euro, da intendersi a misura, quindi variabile a seconda dell'aumento o della diminuzione delle quantità di lavori effettivamente realizzati, nonché in presenza di varianti (le quali avrebbero reso necessaria nuova pattuizione scritta anche in relazione ai relativi prezzi);
 - ii. i pagamenti in corso d'opera sarebbero stati effettuati entro novanta giorni dalla fine dei lavori, previa predisposizione in contraddittorio degli stati di avanzamento lavori (ogni 60 giorni) e fatturazione;
 - iii. era stato designato quale direttore dei lavori l'ing. *Controparte_5* rappresentante tecnico del committente e con mandato ad operare in nome e per conto proprio per la gestione dell'appalto;
- b.** in seguito all'avvio dei lavori in data 31.3.2025, erano state presentate due S.C.I.A. in variante (le quali avevano comportato, sia l'introduzione di nuove lavorazioni, sia la soppressione della barriera fonoassorbente prevista nel progetto) senza alcun accordo modificativo tra le parti, mentre essa società ricorrente aveva rimesso integralmente gli importi imponibili fatturati dalla subappaltatrice, la quale aveva già percepito i corrispettivi pretesi;
- c.** nonostante l'ultimazione delle opere prima del 18.3.2026 – e l'avvio dell'attività da parte della committente nell'immobile ristrutturato – la committente aveva provveduto al pagamento di soli 700.000,00 euro rispetto ai 3.700.000,00 euro (IVA esclusa) dovuti, situazione dovuta al fatto che:
- i. *CP_3* non aveva mai chiesto al direttore dei lavori di redigere gli S.A.L., né tantomeno lo stato finale dei lavori, così difettando la liquidità del credito e la possibilità di agire in via monitoria;
 - ii. l'ing. *CP_5* aveva a sua volta chiarito che il proprio incarico non contemplava la redazione degli stati di avanzamento lavori, ciò nonostante, asseverando due dei quattro SAL relativi alle opere eseguite dalla subappaltatrice [...]

[...]

Controparte_6 nulla osservando sulla relazione ricognitiva predisposta dagli ingegneri Pt_3 e Pt_4 sull'effettiva realizzazione delle lavorazioni oggetto del contratto;

d. a suo dire sussistevano entrambi i presupposti per il riconoscimento delle invocate tutele cautelari, in particolare:

i. il *fumus boni iuris*, stante l'assenza di contestazioni sulle opere realizzate – già prese in consegna dalla committente, la quale come detto aveva avviato l'attività nel locale oggetto dei lavori – neppure in occasione del contraddittorio tecnico sollecitato da essa ricorrente, a cui avevano partecipato anche la committente (con la presenza di CP_7 e del D.L. CP_5 e la subappaltatrice CP_2 [...] per l'importo di 3.162.216,29 euro (IVA inclusa), nonché 652.118,82 euro per le ulteriori lavorazioni commissionate, per complessivi 3.814.335,11 euro, da cui andavano detratti i 729.128,35 euro già versati dalla convenuta;

ii. il *periculum in mora*, ravvisabile in base a diversi indici, in particolare:

- il contegno evasivo e dilatorio tenuto da CP_3 contestualmente e in seguito alla stipulazione del contratto;
- il grave deterioramento della situazione economica della società committente, la quale non aveva neppure depositato il bilancio relativo all'anno 2024, nonostante l'operatività a pieno regime dell'attività nell'immobile oggetto dell'appalto *de quo* – in ordine a cui era emerso come la S.S.P. non fosse la relativa proprietaria – come riferito dalla medesima convenuta in altro procedimento pendente dinanzi a questo Tribunale;
- le comunicazioni in cui CP_3 aveva tentato di sminuire la suddetta situazione economica precaria della società committente;
- il pregiudizio nel ritardo, in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto d'appalto – tale da precludere l'esercizio dell'azione monitoria per il pagamento dei corrispettivi – nonché di eventuali azioni nei confronti della Pt_2 da parte di ulteriori creditori;
- le spregiudicate iniziative assunte dalla società convenuta e dai suoi amministratori, con specifico riferimento:
 - all'artefatta scrittura asseritamente datata 19.2.2026, in cui erano state modificate le condizioni economiche stabilite nel contratto d'appalto oggetto di causa in senso peggiorativo per essa ricorrente, documento

sottoscritto da CP_3 , pochi giorni dopo revocato dalla carica di amministratore di essa Parte_1

- al tentativo di elusione del sequestro conservativo autorizzato da questo Tribunale nei confronti di CP_3 ed effettuato sulle partecipazioni societarie intestate a quest'ultimo (100% delle quote di R.P. S.R.L. e 95% delle quote di F.P. S.R.L., ciascuna delle quali intestataria del 40% del capitale sociale della DIALOGO S.R.L., a sua volta società al 50% della società ricorrente), con svuotamento del patrimonio delle predette società (e, quindi, indirettamente di quello del medesimo CP_1), tentativo concretatosi nell'adozione della deliberazione per abbattimento di inesistenti perdite (per 312.552,00 euro in relazione ad esercizi precedenti) e ricostituzione del capitale sociale della DIALOGO S.R.L., ricapitalizzazione effettuata peraltro mediante l'utilizzo di riserve disponibili e con l'immissione di nuove risorse per poco più di 14.000,00 euro da parte della socia Parte_5 [...] , la quale (stante l'indisponibilità manifestata da CP_3 [...]) si era fatta carico dell'integrale sottoscrizione del nuovo capitale, divenendo socia unica della CP_8 e quindi titolare della partecipazione del 50% di essa società ricorrente.

2. Con decreto, reso il 23.7.2026, il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per provvedere *inaudita altera parte* e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti, assegnando contestualmente alla ricorrente il termine per notificare alla convenuta l'atto introduttivo e il medesimo decreto di fissazione dell'udienza.

3. Con memoria difensiva, depositata il 6.8.2026, la Parte_2 ha contestato la fondatezza della domanda cautelare, così difendendosi:

a. riguardo al *fumus boni iuris*:

- i. ha premesso che la presente controversia si inseriva nel novero di diverse iniziative giudiziali assunte da Controparte_4 , socio ed attuale amministratore della Parte_1 a suo dire, al fine di aggredire il patrimonio di CP_3 , a suo tempo legale rappresentante della medesima società ricorrente ed attualmente socio al 65% di essa società convenuta, in sintesi:

- dopo avere costituito ed amministrato insieme la Parte_1 i rapporti tra il CP_4 e il CP_1 si erano irrimediabilmente incrinati,

poiché il primo riteneva che il secondo avesse effettuato prelievi indebiti dalle casse societarie;

- il CP_4 aveva infatti incardinato procedimento cautelare di revoca del CP_1 dalla carica, domanda accolta con decreto *inaudita altera parte* reso da questo Tribunale il 25.2.2026, quest'ultimo confermato con ordinanza dell'11.5.2026, proc. n. R.G. 1179/2026), avverso il quale era pendente reclamo;
 - l'11.3.2026, l'assemblea della Controparte_9 di cui la Parte_1 [...] era socia unica, aveva deliberato la cessazione del CP_1 e del CP_4 dalla carica di amministratori, nominando il dott. Persona_1 [...], amico di quest'ultimo e commercialista di riferimento della Parte_1
 - il 3.4.2026 la Controparte_9 aveva chiesto l'autorizzazione di sequestro conservativo fino alla concorrenza di euro 2.000.000,00 nei confronti di CP_3, cautela inizialmente riconosciuta da questo Tribunale con decreto *inaudita altera parte* del 7.4.2026 (proc. n. R.G. 2333/2026) – sequestro notificato invero a clienti e istituti bancari aventi rapporti non già con il convenuto, bensì con essa società ricorrente, del tutto estranea alla vertenza (siccome società di famiglia partecipata dal CP_1 e dalla madre, nonché amministrata dal medesimo CP_1 e dal fratello CP_7), circostanza che l'aveva tuttavia indotta ad intervenire volontariamente – provvedimento revocato dal giudice con ordinanza del 13.7.2026, non menzionata dalla società ricorrente;
 - il 24.6.2026 la Parte_1 aveva promosso un ulteriore procedimento di sequestro nei confronti di CP_3 (proc. R.G. n. 4451/2026), nell'ambito del quale il giudice aveva rinviato al 13.10.2026, invitando le parti a pervenire ad un accordo;
 - il CP_4 aveva anche radicato dinanzi ad un collegio arbitrale l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti del CP_1 ;
- ii. in ordine al rapporto d'appalto oggetto di causa, ha sostenuto quanto segue:
- in virtù delle pregresse intese tra il CP_1 e il CP_4, la Parte_1 [...] priva di struttura e dipendenti (fatta eccezione per un manutentore), era stata fatta figurare (a fini di promozione commerciale) quale esecutrice dei lavori e, all'uopo, erano stati stipulati due accordi, rispettivamente, il

contratto d'appalto tra la ricorrente ed essa convenuta e il contratto di subappalto tra la medesima *Pt_1* e la *Controparte_2* (con cui aveva preso direttamente contatti il *CP_1*);

- dall'analisi congiunta dei due negozi emergeva che la *Parte_1* ricopriva (eventualmente) il ruolo di general contractor, mentre la vera e propria esecutrice delle opere era la *Controparte_2* ;
- non sussisteva il credito vantato dalla società ricorrente, poiché, in disparte la considerazione che quest'ultima non aveva reso alcuna prestazione:
 - i. l'appalto era a misura e il relativo corrispettivo non era al momento quantificabile;
 - ii. il contratto era nullo per mancanza di causa, laddove la società ricorrente era priva di qualsivoglia struttura organizzativa e mezzi per l'esecuzione dell'appalto, in relazione a cui non aveva avuto alcun ruolo;
 - iii. la scrittura privata stipulata il 19.2.2026 non era artefatta, bensì valida e vincolante, considerato peraltro che in base alla medesima era stata pattuita la dilazione per il pagamento dei corrispettivi, sia dalla *Pt_1* in favore della *Controparte_2* , sia da essa convenuta in favore della società ricorrente (con rate di pari numero e importo), accordo in virtù del quale, all'esito dei pagamenti dilazionati (finora onorati da esse parti), alla *Parte_1* sarebbe spettato il 7% del corrispettivo complessivo, previa analisi della contabilità dei lavori;
- alla luce della suddetta modifica l'importo massimo eventualmente spettante alla società ricorrente era pari a 592.655,97 euro;

b. ha contestato anche la sussistenza del *periculum in mora*, tenuto conto:

- i. che non era stata prodotta documentazione attestante l'allegata crisi economica di essa società convenuta;
- ii. della menzionata finalità di aggredire il patrimonio di essa convenuta e pregiudicarne l'attività economica, anche avuto riguardo al pagamento delle somme dovute in esecuzione del rapporto oggetto di causa;
- iii. che le operazioni societarie menzionate nel ricorso non riguardavano essa convenuta, considerato peraltro che i beni del *CP_1* erano già sottoposti a sequestro conservativo;

iv. non corrispondeva a verità che nel 2024 essa convenuta non avesse approvato il bilancio, documento invero prodotto proprio dalla parte ricorrente, mentre era priva di rilievo la mancata approvazione del bilancio del 2025.

4. All'esito dell'udienza del 6.8.2026, il giudice si è riservato sulla decisione.

5. La domanda cautelare deve essere respinta, per le ragioni che seguono.

5.1 Ai sensi dell'art. 671 c.p.c., *“Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo (1)(2) di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”*.

5.2 Il riconoscimento del rimedio cautelare in esame, preordinato ad assicurare la fruttuosità dell'azione di merito, sottraendo al debitore la libera disponibilità dei propri beni immobili, mobili e crediti – fino alla concorrenza della somma che risulti provata all'esito del giudizio sommario – richiede la sussistenza di diversi presupposti, quali (in disparte la relazione di strumentalità tra il provvedimento richiesto e la corrispondente domanda di merito):

- a. il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza della domanda, *sub specie* di ragionevole sussistenza del credito per la cui fruttuosa escussione è invocata la cautela;
- b. il *periculum in mora*, ossia il fondato timore che, nelle more del giudizio di merito, sia lesa la garanzia patrimoniale dell'istante – con conseguente inutilità dell'accoglimento delle pretese avanzate nella causa di merito – presupposto che deve trovare riscontro in dati esterni attestanti l'esistenza di un pericolo reale (Cass. n. 643/1980), sebbene possa essere desunto *“sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio”* (Cass. n. 2081/2002; Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, ord. n. 27.12.2024).

5.3 Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, in base ai canoni di cognizione sommaria propri del presente procedimento per sequestro conservativo deve tuttavia escludersi la sussistenza del *periculum in mora*, in particolare:

- a. come esposto nel punto 1-d-ii che precede, sul punto la Parte_1 ha allegato i seguenti elementi:
 - i. il contegno tenuto dalla convenuta contestualmente e in seguito alla stipulazione del contratto;
 - ii. il grave deterioramento della situazione economica della società committente;

- iii. le comunicazioni in cui **CP_3** aveva tentato di sminuire la suddetta condizione di crisi della società committente;
 - iv. il pregiudizio nel ritardo, in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto d'appalto (la quale precludeva il ricorso alla tutela monitoria) e di eventuali azioni giudiziali intentate nei confronti della **Pt_2** da ulteriori creditori;
 - v. le spregiudicate iniziative assunte dalla società convenuta e dai suoi amministratori;
- b.** trattasi di argomentazioni che non giustificano il riconoscimento dell'invocata tutela cautelare, nel dettaglio:

- i. sotto il profilo oggettivo, occorre anzitutto osservare che la parte ricorrente non ha fornito alcun elemento documentale attestante, all'attualità, qualsivoglia stato di difficoltà economica della **Parte_2** né, a *fortiori*, l'allegato dissesto economico di quest'ultima;

in disparte la considerazione che la documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo contraddice l'affermazione, contenuta in quest'ultimo, in ordine al fatto che alla mancata approvazione del bilancio a partire dall'esercizio 2023, avendo la **Parte_1** depositato il bilancio della **Parte_2** relativo al 2024 (doc. 25), da cui peraltro emergono un risultato d'esercizio positivo di 307.647,00 euro e il patrimonio netto di 1.192.744,00 euro;

non si trascura che nella relazione *ex art. 14 del D.Lgs. 39/2010*, predisposta a corredo del suddetto bilancio dal revisore indipendente **CP_10**, pur avendo riferito di essere *“giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale”*, quest'ultimo ha tuttavia osservato che, *“in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità di funzionamento”*;

tale dato non è tuttavia sufficiente ad inferire che il pericolo paventato dal revisore (peraltro neppure menzionato dalla società ricorrente) si sia effettivamente verificato, né tantomeno la **Parte_1** a fornito qualsivoglia elemento da cui si evinca qualsivoglia carenza patrimoniale della società convenuta (a titolo esemplificativo, anche documentazione ipotecaria e catastale per dimostrare che quest'ultima non sia intestataria di immobili), né tantomeno costituisce indice rivelatore in tal senso il fatto che la **Parte_2** non sia proprietaria dell'immobile oggetto dell'appalto *de quo*;

riguardo all'articolata operazione societaria menzionata nell'ultimo capoverso del punto 1-d-ii che precede, è sufficiente osservare che, in ogni caso, quest'ultima ha ad oggetto una deliberazione di ricapitalizzazione della DIALOGO S.R.L. e, quand'anche suscettibile di produrre effetti negativi nella sfera patrimoniale di

CP_3 , trattasi in entrambi i casi di soggetti distinti dalla Parte_2

né la Parte_1 ha fornito il benché minimo elemento in ordine alle paventate azioni future da parte di altri creditori nei confronti della società convenuta, laddove, allo stato, gli unici procedimenti che risultano pendenti nei confronti di quest'ultima sono stati finora radicati dall'odierna ricorrente o da enti che gravitano attorno all'intricato rapporto professionale e personale tra [...]

CP_4 e CP_3 , in seguito alla revoca di quest'ultimo dalla carica di amministratore della medesima Parte_1 e della CP_9

[...]

- ii. sotto il profilo soggettivo, con specifico riferimento al lamentato conflitto di interessi in presenza del quale CP_3 avrebbe sottoscritto gli accordi oggetto di causa (contratto d'appalto dell'8.1.2025, contratto di subappalto del 9.1.2025 e scrittura modificativa del 19.2.2016, quest'ultima addirittura retrodatata, secondo la prospettazione della società ricorrente), trattasi, allo stato, di mera allegazione;

in particolare, non è anzitutto dato evincere l'interesse extrasociale, incompatibile con quello societario – *“cosicché all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante o dal terzo corrisponda o possa corrispondere il danno del rappresentato”* (Cass. n. 7279/2023) – perseguito dal CP_1 con la stipulazione dell'appalto, considerati peraltro il fatto che la parte ricorrente sostiene di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte (né risulta alcuna doglianza del CP_4 contestuale o immediatamente successiva alla pattuizione) e il *fumus boni iuris* allegato a sostegno del provvedimento cautelare invocato nel presente giudizio, ossia l'elevato corrispettivo pattuito proprio quale controprestazione per l'esecuzione dell'appalto in esame;

né tantomeno possono ricavarsi elementi utili dall'ordinanza cautelare con cui l'11.5.2026 questo Tribunale ha confermato il *decreto inaudita altera parte* di revoca del CP_1 dalla carica di amministratore della Parte_1 (proc. n. R.G. 1179/2026, doc. 10 ricorso), laddove a pag. 5 di detto provvedimento si legge che *“Quanto agli ulteriori addebiti concernenti il contratto con Controparte_1 e*

l'operazione Ground s.r.l., gli elementi acquisiti non consentono invece, allo stato, di formulare un giudizio altrettanto univoco in ordine alla configurabilità di autonome e ulteriori gravi irregolarità rilevanti”;

si appalesano irrilevanti le questioni sollevate in ordine alla nomina del Direttore dei Lavori (ing. *Controparte_5* ed all'effettivo conferimento a quest'ultimo dell'incarico di occuparsi della contabilità contrattuale (con particolare riferimento alla predisposizione degli stati di avanzamento lavori), tenuto conto che, come si apprende dal ricorso, l'attuale amministratore unico dell'appaltatrice *Parte_1* [...] *Controparte_4* ha riferito di essere venuto a conoscenza della pattuizione in esame in data 12.5.2025 (PEC contenente copia dell'accordo, doc. 2 atto introduttivo), chiedendo per la prima volta informazioni all'ing. *CP_5* solo in data 25.3.2026 (come affermato da quest'ultimo nella PEC del 26.3.2026, doc. 12 ricorso), non risultando da parte sua precedenti richieste di predisposizione degli stati di avanzamento lavori o di verifica di questi ultimi in contraddittorio con la committente e la subappaltatrice;

le contestazioni sollevate sulla natura artefatta della scrittura privata datata 19.2.2026 – la quale sarebbe invero successiva alla revoca di *CP_3* dalla carica di amministratore della società ricorrente (disposta *inaudita altera parte* da questo Tribunale il 25.2.2026 e confermata all'esito del relativo procedimento) o, comunque, sarebbe stata sottoscritta dal *CP_1* in situazione di conflitto d'interessi, siccome modificativa, in senso peggiorativo per l'appaltatrice, delle condizioni economiche originariamente pattuite nel contratto d'appalto – risultano anch'esse, allo stato, una mera allegazione;

tale assunto appare peraltro contraddetto dal contegno successivo della società ricorrente, la quale in data 31.7.2026 ha effettuato un bonifico di 56.060,35 euro in favore della subappaltatrice *Controparte_2* (doc. 29 comparsa di risposta), avente quale causale “*Vostro dare come Secondo acconto della ft.16.2026*”, trattandosi di pagamento esecutivo del piano di dilazione stabilito nella scrittura contestata;

quanto alla previsione della clausola compromissoria nell'art. 24 contratto, trattasi di pattuizione del tutto ordinaria e, comunque – anche in assenza di quest'ultima e qualora non si tenesse conto della scrittura modificativa del 19.2.2026 – il ricorso al procedimento monitorio sarebbe stato comunque precluso alla parte ricorrente dall'attuale illiquidità del credito, riconducibile al fatto che non è stato ancora

predisposto un verbale di consistenza finale dei lavori – non potendosi certo ritenere equipollenti lo stringato verbale di sopralluogo del 22.4.2026 (doc. 22, Allegato 5) e la relazione tecnica di parte del 6.5.2026 versata in atti dalla società appaltatrice (doc. 22) – illiquidità e inesigibilità peraltro sostanzialmente ammesse dal difensore della società ricorrente nell'udienza del 6.8.2026;

è ininfluyente, infine, la corrispondenza in cui, secondo la prospettazione della società ricorrente, CP_3 avrebbe edulcorato la situazione economica della Parte_2 e la capacità di quest'ultima di far fronte alle obbligazioni assunte, incombando invero sulla società ricorrente la prova dell'allegato dissesto economico, dimostrazione invero non fornita.

5.4 L'insussistenza del *periculum in mora* rende superflua la trattazione del *fumus boni iuris*.

1. Le spese processuali debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. e 669 *septies* c.p.c., quindi poste interamente a carico della parte ricorrente, non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.

Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, per i procedimenti cautelari di valore compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00 (in ragione dell'importo di euro 3.000.000,00, fino alla concorrenza del quale è stata chiesta in via principale l'autorizzazione del sequestro conservativo, non essendo certo la causa di valore indeterminabile, come dichiarato nel ricorso ai fini del contributo unificato, dichiarazione che non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia, sul punto, Cass. n. 11684/2023, n. 19233/2022) in particolare:

- a.** senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- b.** con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che la causa viene decisa all'esito della riserva assunta alla prima udienza, senza l'assegnazione di termini per note conclusive.

Non spettano invece compensi per la fase istruttoria, non essendovi stata alcuna attività ricompresa tra quelle elencate dall'art. 4, comma 5, lett. c) del suddetto D.M., né ad esse assimilabile.

PER QUESTI MOTIVI

- a.** rigetta la domanda cautelare;
- b.** condanna la Parte_1 a rimborsare alla Controparte_1 le spese processuali, così liquidate:

€ 8.099,00 per compensi di avvocato della fase di studio;

€ 3.426,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.803,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 14.328,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;

- c. dispone che la cancelleria comunichi la presente ordinanza ai procuratori delle parti costituite.

Cagliari, 13.8.2026

Il Giudice

dott. Salvatore Falzoi